



Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 37 – 87040 ROSE (CS)

Tel. 0984 903161 e-mail: gal@galcrati.it

PEC: galcrati@pec.galcrati.it

www.galcrati.it

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

(FORNITURE DI BENI E SERVIZI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

VERSIONE 1

(Approvato dal CdA del G.A.L. del 28/03/2019)

Art.1 – Oggetto e finalità

Il Gruppo di Azione Locale (di seguito G.A.L.) Valle del Crati soc. cons. a r.l., in ottemperanza al deliberato del CdA della seduta del 24/10/2018 e del 28/03/2019, intende costituire l'Albo dei fornitori di beni e servizi (ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018, nonché del Regolamento acquisto beni e servizi del G.A.L. Valle del Crati).

Il presente Regolamento regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzazione, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo fornitori del G.A.L. Valle del Crati. L'Albo sarà utilizzato nell'ambito delle procedure fissate dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per gli acquisti sotto soglia tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del G.A.L. Valle del Crati.

Gli operatori iscritti all'Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità. L'inserimento nell'Albo non comporta il diritto di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie per cui si è iscritti. Resta salva quindi la facoltà del G.A.L. di esperire un'autonoma indagine di mercato e rivolgersi anche ad imprese non iscritte, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Pertanto l'inclusione dell'impresa nell'Albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento delle forniture e il G.A.L. non è vincolato nei confronti delle medesime imprese.

Art. 2 – Composizione dell'Albo

L'Albo fornitori è così articolato:

• Sezione I: Forniture di beni

• Sezione II: Forniture di servizi

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche come segue:

Sezione I: Forniture di beni

Categoria 1: Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico e sanitario

Categoria 2: Arredamento e complementi d'arredo

Categoria 3: Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/nolegg)

Categoria 4: Attrezzature elettroniche varie, sistemi informatici, software

Categoria 5: Cancelleria, materiale di consumo

Categoria 6: Articoli antinfortunistici e per la sicurezza sul lavoro

Sezione II: Forniture di servizi

Categoria 1: Servizi di manutenzione immobili, impianti e attrezzature

Categoria 2: Servizi di stampa, grafica, editoria

Categoria 3: Servizi informatici ed affini

Categoria 4: Servizi di organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari

Categoria 5: Servizi di pubblicità, comunicazione

Categoria 6: Servizi di spedizione e di logistica alla movimentazione/distribuzione delle merci

Categoria 7: Servizi di trasporto passeggeri e merci

Categoria 8: Servizi di trasloco

Categoria 9: Servizi di pulizia, sanificazione, smaltimento rifiuti

Categoria 10: Servizi bancari ed assicurativi (ad esclusione dei broker)

Categoria 11: Servizi di catering e coffe break

Categoria 12: Servizi in materia di sicurezza

Categoria 13: Servizi di consulenza contabile, fiscale, del lavoro e legale

Il G.A.L. si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie indicate, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.

Le categorie merceologiche per le quali l'impresa potrà richiedere l'iscrizione, dovranno essere coerenti con l'attività svolta e risultante dalla documentazione richiesta.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

Le imprese interessate dovranno far pervenire domanda redatta in carta libera utilizzando l'apposito modello (di cui all'**Allegato A**), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, con l'evidenziazione della categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta.

La domanda di iscrizione all'Albo, completa degli allegati e della documentazione necessaria, deve essere presentata esclusivamente mediante PEC all'indirizzo **galcrati@pec.galcrati.it**. Nell'oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura: “**Richiesta iscrizione Albo fornitori G.A.L. Valle del Crati**”.

Il G.A.L. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Alla domanda di iscrizione all'Albo (**Allegato A**), deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- **Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione** al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (**Allegato B**), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti.

- **Visura camerale** aggiornata (con data non superiore ai tre mesi) dalla quale si evincano in particolare i codici di attività economica attivi;
- **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/2000 **recante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80** del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (**Allegato C**);
- Copia di un **documento di identità** (in corso di validità) del legale rappresentante.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di non iscrizione all'Albo fornitori.

Il G.A.L. si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti dichiarati.

L'operatore economico che ha presentato iscrizione è tenuto ad informare tempestivamente il G.A.L. rispetto alle eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione (**Allegato D**).

L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera del CdA secondo le modalità di cui all'art. 5.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione

I requisiti per l'iscrizione delle imprese, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti:

I) idoneità professionale derivante dall'appartenenza ad una o più delle categorie merceologiche elencate al precedente articolo 2 risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione;

II) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In relazione alla specificità della fornitura/servizio, il G.A.L. si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati.

In sede di consultazione o di affidamento diretto, gli operatori economici hanno l'onere, pena l'esclusione, di attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecniche professionali dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo fornitori.

Il G.A.L. in qualsiasi momento può richiedere la documentazione a comprova di quanto dichiarato e gli operatori saranno tenuti a fornire quanto necessario.

Art. 5 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo

Il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Valle del Crati ha approvato con proprio atto nella seduta del 24/10/2018 il presente Regolamento Albo fornitori, aggiornato con delibera del 28/03/2019.

Il R.A.F., eventualmente supportato dagli altri componenti la Struttura tecnica del G.A.L., nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle domande di iscrizione, verificherà la completezza della documentazione richiesta e la rispondenza ai requisiti per l'iscrizione di cui al precedente art. 4, predisponendo l'elenco degli operatori idonei e non. Nel caso pervenga un numero elevato di domande il termine massimo è di 90 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione ne approva le risultanze con propria delibera e dispone così l'iscrizione dei soggetti ritenuti idonei nell'Albo fornitori del G.A.L. secondo i termini indicati all'art. 9.

Qualora l'accertamento di idoneità abbia dato esito negativo, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

Il G.A.L. riterrà valida la formazione dell'Albo anche in presenza di una sola istanza presentata o di una sola istanza risultata ammissibile e non procederà ad alcun inserimento nell'Albo, qualora ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, per le istanze pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici previsti dal presente Regolamento.

L'iscrizione delle imprese nell'Albo sarà effettuata per ciascuna delle categorie di cui all'art. 2, in base all'ordine cronologico di acquisizione delle domande di iscrizione al protocollo del G.A.L.

Dell'avvenuta istituzione è dato avviso mediante pubblicazione sul sito del G.A.L. www.galcrati.it.

Art. 6 - Utilizzazione dell'Albo

L'Albo dei fornitori verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi del G.A.L. Valle del Crati.

Per forniture di beni e/o servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro il G.A.L. ha facoltà di procedere, previa eventuale consultazione di almeno tre operatori economici, all'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) ad una delle imprese iscritte nell'apposita categoria merceologica di riferimento e/o individuata tramite indagine di mercato. La scelta delle imprese avverrà sempre nel rispetto dei principi di economicità e affidabilità, trasparenza e rotazione e comunque sarà effettuata coerentemente a quanto previsto dalle procedure dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale di riferimento e dal Regolamento per l'acquisto di beni e servizi del G.A.L.

Per servizi e/o forniture di importo pari o superiori a 40.000,00 Euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), può avvenire mediante la consultazione di almeno cinque imprese iscritte all'Albo o individuate tramite avviso pubblicato sul sito del G.A.L. nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e di quanto previsto dal Regolamento per l'acquisto di beni e servizi del G.A.L.

In ogni caso in cui si attinga per la scelta degli operatori da consultare all'Albo fornitori, il CdA osserverà necessariamente la rotazione. Pertanto i soggetti invitati per un dato affidamento non verranno coinvolti nel successivo, in applicazione di una rotazione sia nei confronti dell'affidatario uscente, sia nei confronti dei soggetti invitati, salvo quanto previsto dal Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in tema di deroga al principio di rotazione e nel caso in cui non si sia operata una limitazione al numero di operatori da selezionare.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il G.A.L. può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell'elenco.

Nel caso in cui il G.A.L. si dovesse rivolgere, anche soltanto per la richiesta di preventivi, ad aziende iscritte all'Albo, le stesse dovranno attestare attraverso autocertificazione la non mutazione di quanto dichiarato a suo tempo nella richiesta di iscrizione all'Albo fornitori del G.A.L. Valle del Crati.

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo dei fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria interessata, si effettua d'ufficio con determinazione del CdA, nelle fattispecie di seguito previste:

a) La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:

- nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione, dei quali il G.A.L. sia comunque venuto a conoscenza;
- nel caso di cui al successivo art. 8;
- qualora, da revisione svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente l'impresa;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato;

- qualora l'operatore non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti ovvero in caso di dichiarazione mendace;
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale adempimento del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario;
- in caso di negligenza o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
- in caso di fallimento, liquidazione o di cessazione dell'attività;
- nel caso di mancato aggiornamento dei dati.

b) La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria interessata, qualora l'impresa risulti iscritta a più di esse, è disposta:

- nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara da parte del G.A.L. nel biennio;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato.

Il provvedimento di cancellazione viene deliberato dal CdA e comunicato all'impresa tramite pubblicazione sul sito dell'elenco aggiornato degli iscritti all'Albo.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di cancellazione.

Art. 8 - Validità dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei fornitori del G.A.L. Valle del Crati ha validità fino alla data di chiusura della programmazione 2014-2020, salva diversa disposizione del G.A.L. pubblicizzata mediante avviso e sempre che rimangano soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione dell'impresa all'Albo.

Art. 9 – Aggiornamento, pubblicità ed informazione

In qualsiasi momento è possibile aggiornare i dati inoltrandone richiesta al G.A.L. all'indirizzo PEC all'indirizzo galcrati@pec.galcrati.it (**Allegato D**).

Al fine di garantire il principio comunitario di libera concorrenza e circolazione dei beni e servizi, nonché di rotazione e parità di trattamento, il G.A.L. provvederà annualmente, ovvero entro il 30 Novembre di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco delle imprese inserite nell'Albo. Il GAL si riserva comunque la facoltà di aggiornare l'elenco delle imprese inserite nell'Albo prima della scadenza annuale nel caso si verifichi la necessità di consultare nuovi fornitori in diverse categorie merceologiche ovvero ogni volta che si verifica un motivo di cancellazione, per come previsto dall'art. 7.

Il CdA del G.A.L., procederà all'aggiornamento dell'Albo dei fornitori, con le modalità di cui ai precedenti articoli 5 e 7.

Del presente Regolamento, unitamente all'Avviso, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del G.A.L. Valle del Crati. Sul medesimo sito del G.A.L. sarà dato avviso dell'avvenuta istituzione e dell'aggiornamento dell'Albo.

Art. 10 – Obblighi per le imprese

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo (**Allegato D**).

Art. 11 – Facoltà del G.A.L.

Resta inteso che l'iscrizione all'Albo delle imprese interessate non costituisce alcun impegno per il G.A.L. Valle del Crati, che potrà decidere a suo insindacabile giudizio o in ottemperanza al Regolamento per l'acquisto di beni e servizi, se procedere all'avvio di procedure, determinandone

liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

Inoltre, il G.A.L. si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente Regolamento nonché di annullare l'Albo Fornitori in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze amministrative interne.

Art. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento, nonché alle procedure inerenti l'istituzione e l'utilizzo dell'Albo fornitori, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Cosenza.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati in possesso del G.A.L. Valle del Crati verranno trattati unicamente per le finalità di cui al presente Regolamento e nell'ambito dell'adempimento di specifici obblighi di legge e del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che il G.A.L. è obbligato a rispettare per lo svolgimento delle proprie attività.

Allegati al presente Regolamento:

1. Domanda di iscrizione all'Albo fornitori del G.A.L. Valle del Crati (**Allegato A**);
2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (**Allegato B**);
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/2000 recante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (**Allegato C**);
4. Comunicazione della variazioni dei dati di iscrizione (**Allegato D**);

Rose, 03/07/2019

Il Presidente del GAL Valle del Crati
F.to Francesco Turano